

N. R.G. 1/2025 P.U. SUB 3



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
Sezione terza civile e procedure concorsuali
IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Ester Russo - Presidente
Dott. Carlo Bianconi - Giudice rel.
Dott.ssa Carolina Diquattro - Giudice
nel **procedimento unitario** n. r.g. **1/2025** promosso da:

VMECH s.r.l., con sede legale a Vignola (MO), via Trinità n. 1, C.F., P.I. e n. iscrizione al Registro Imprese 03821950361, n. REA MO-420618, capitale sociale Euro 3.120.000,00 i.v. (di seguito anche la “Società” o la “Ricorrente” o “VMECH”), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, Ing. Alessandro Verri (C.F. VRRLSN72C15I462H), espressamente autorizzato alla presentazione del Ricorso dalla delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 dicembre 2024 a ministero Notaio Dott. Federico Manfredini di Modena, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Milano (C.F. MLNNCL77M31F257Z, con indirizzo PEC al quale intende ricevere le successive comunicazioni e notificazioni: *nicola.milano@ordineavvm Modena.it*), Avvocato del Foro di Modena, presso il cui Studio in Modena, Via Placido Rizzotto n. 90 (oltre che presso il suddetto indirizzo PEC), elegge domicilio speciale, come da procura rilasciata in calce al ricorso), ed altresì assistita dal Dott. Federico Bacchiega (C.F. BCCFRC77C05A944U), Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena, con Studio in Modena, Via Placido Rizzotto n. 90;

vista l’istanza ex art. 40 e 84 CCII avanzata dalla ricorrente, volta alla omologa di un concordato preventivo;

letto il parere del Commissario giudiziale, dott. Riccardo Corradini;

lette le relazioni del Commissario giudiziale ex artt. 105, 107 e 110 CCII;

letti gli atti della intera procedura;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO
PREVENTIVO IN CONTINUITA’ AZIENDALE



(ART. 48 e 112 CCII)

Preliminarmente, si rileva, quanto alla tecnica motivazionale della presente decisione che: *“al Collegio è consentito fare rimando al contenuto di taluni atti di causa, così motivando per relationem: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno di recente affermato (Sentenza 642 del 16.1.2015) che in tema di motivazione delle sentenze civili, non può ritenersi nulla la pronuncia che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È da escludere inoltre che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.”*

Svolgimento della procedura.

Premesso quanto sopra, si ripercorrono gli snodi salienti della procedura, con la scansione temporale degli eventi utile a comprendere lo stato del procedimento:

- in data 1.1.2025 è stato depositato ricorso ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII;
- in data 8.1.2025 è stato nominato il Commissario giudiziale ed è stato concesso termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione;
- in data 5.5.2025 la società ha depositato proposta, piano e attestazione;
- in data 16.6.2025 sono state depositate integrazioni alla proposta e al piano;
- in data 25.8.2025 la debitrice ha ulteriormente precisato e modificato la proposta concordataria;
- in data 25.9.2025 è stato aperto il concordato preventivo;
- in data 3.12.2025 è stata depositata la relazione del Commissario giudiziale ex art. 105 CCII;
- in data 12.3.2026 è stata depositata la relazione ex art. 107, comma 3, CCII;
- in data 19.3.2026 è stata depositata la relazione definitiva ex art. 107, comma 6, CCII;
- in data 20.4.2026 è stata depositata la relazione ex art. 110 CCII;
- in data 24.4.2026 la società ha chiesto l'omologazione del concordato ai sensi degli artt. 111 e 112, comma 2, CCII;
- in data 4.6.2026 il Commissario ha depositato il parere motivato ex art. 48, comma 2, CCII;

all'udienza dell'11.6.2026 la causa e' stata trattenuta in decisione.

Si sottolinea sin da ora che:

- il perimetro dei creditori ammessi al voto comprendeva n. 11 classi votanti, n. 147 posizioni e crediti complessivamente ammessi per € 16.617.874,00;
- sono pervenuti voti favorevoli per € 14.914.956,00 voti contrari per € 112.980,00 e mancate espressioni di voto per € 1.589.938,00;
- la proposta è stata approvata da n. 10 classi su n. 11 classi votanti;



- l'unica classe non approvante è la Classe 8, composta dall'unico creditore Mediocredito Centrale per la posizione derivante dall'escussione della garanzia pubblica da parte di un istituto bancario;
- non risultano opposizioni all'omologazione;
- il Commissario giudiziale ha espresso parere motivato, dando atto della permanenza di talune criticità, ma prospettando la ricorrenza dei presupposti per l'omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII.

Presupposti formali.

Dal punto di vista formale, non è dato rinvenire ostacoli alla omologazione del concordato preventivo.

La debitrice è pacificamente impresa non minore, che svolge attività commerciale e che versa in stato di insolvenza.

Le attestazioni sono presenti.

I creditori sono stati posti in condizione di esprimere un voto informato; il Commissario giudiziale ha svolto i propri adempimenti informativi e di vigilanza nelle forme previste dalla legge.

Parimenti, non emergono profili tali da imporre una diversa ricostruzione del perimetro delle classi o dell'esito della votazione rispetto a quanto già rappresentato nelle relazioni commissariali.

La procedura ha avuto, in definitiva, svolgimento regolare e non vi sono state opposizioni.

La proposta in sintesi.

La proposta di VMECH si configura come concordato preventivo in continuità aziendale diretta fondato sulla prosecuzione dell'attività d'impresa e sulla generazione di flussi di cassa lungo l'orizzonte di piano.

Come emerge dalla proposta, dal piano e dalle successive integrazioni, il trattamento dei creditori è articolato per classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei.

In particolare, la proposta prevede:

- **Classe 1 - Mutuo ipotecario:** soddisfazione della quota privilegiata del credito ipotecario nei limiti del valore di liquidazione del compendio immobiliare, mediante pagamento in continuità e senza liquidazione del cespite, con corresponsione del **50% entro il 2028** e del residuo **50% entro il 2029**; la quota incapiente degradata al chirografo è collocata nella **Classe 17**;
- **Classe 2 - Dipendenti:** pagamento **integrale entro 30 giorni dall'omologazione** dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 1 c.c.;
- **Classe 3 - Professionisti e quota non prededucibile delle spese professionali:** pagamento **integrale entro 180 giorni dall'omologazione**;



- **Classe 4 - Artigiani e cooperative:** pagamento **integrale entro 180 giorni dall'omologazione**;
- **Classe 5 - Società di lavoro temporaneo:** pagamento **integrale entro 180 giorni dall'omologazione**;
- **Classe 6 - IVA di rivalsa fornitori in privilegio:** pagamento **integrale entro 180 giorni dall'omologazione**;
- **Classe 7 - Creditori pubblici (INPS, INAIL, Erario, IMU):** pagamento del credito privilegiato nella misura del **100%**, ma con dilazione, mediante **tre tranches annuali** collocate negli anni **2026, 2027 e 2028**, nell'ambito della transazione fiscale e contributiva ex art. 88 CCII;
- **Classe 8 - Garante pubblico per garanzie prestate a banche (Mediocredito Centrale):** pagamento del credito da surroga nella misura del **100%**, con soddisfazione, anche rateale, **entro il 2027**;
- **Classe 9 - Fornitori strategici:** pagamento del credito nella misura del **100% entro il 2028**, in coerenza con la prosecuzione dei rapporti ritenuti essenziali ai fini della continuità aziendale;
- **Classi 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17**, rispettivamente riferite alle ulteriori categorie **chirografarie** individuate dalla proposta, ivi comprese banche con garanzia pubblica, banche senza garanzia pubblica, imprese minori, clienti c/anticipi e cauzioni, altri fornitori chirografari, sanzioni chirografarie e quota degradata del mutuo ipotecario: pagamento nella misura del **10% del credito ammesso**, con soddisfazione **entro cinque anni dall'omologazione**;
- **Classe 16 - Soci e parti correlate:** **nessuna soddisfazione** del credito (**0%**);
- **Classe 18 - Soci ex art. 120-ter CCII:** classe costituita ai fini del voto sulle modificazioni incidenti sui diritti partecipativi, senza attribuzione di utilità economica.

La proposta si fonda, dunque, su una netta distinzione tra:

- crediti privilegiati, soddisfatti integralmente, seppure con differenziata scansione temporale;
- crediti chirografari strategici, anch'essi soddisfatti integralmente, ma in un orizzonte temporale più ampio;
- crediti chirografari ordinari, soddisfatti nella misura del 10%;
- crediti delle parti correlate, privi di soddisfazione.

Il fabbisogno concordatario promana, nella prospettazione della debitrice, dai flussi derivanti dalla continuità aziendale, che dovrebbero consentire il rispetto della predetta scansione temporale dei pagamenti.

La fattibilità del piano.

La verifica richiesta in sede di omologazione non consente di convertire il sindacato giudiziale in una prognosi economica piena sull'esito futuro della continuità: il vaglio, come noto, si arresta al riscontro della non manifesta implausibilità.

Nel caso di specie, il Commissario ha dato conto di plurime criticità, concernenti, in particolare:

- la forte dipendenza del piano dal recupero dei volumi e dei margini aziendali;



- il mancato pieno allineamento dell'andamento consuntivo rispetto alle previsioni originarie;
- la presenza di passività prededucibili maturate nel corso della procedura;
- la persistente tensione finanziaria;
- la complessità dell'operazione di fusione inversa con le società socie.

Tali criticità sono reali e non possono essere minimizzate.

Nondimeno, allo stato, esse non si traducono in un ostacolo dirimente all'omologazione, in quanto non elidono in radice la plausibilità del percorso di continuità, non evidenziano (a monte) un'incompatibilità giuridica della proposta con il modello legale e non risultano tali da travolgere il giudizio comparativo rispetto allo scenario alternativo della liquidazione giudiziale, quale rappresentato agli stessi creditori, i quali, lo si ricorda, hanno approvato la proposta con una larghissima maggioranza, come si viene ora a dire.

La mancata approvazione della proposta; la homologazione; la convenienza.

Poiché la proposta non ha riportato l'approvazione unanime di tutte le classi votanti, non ricorre l'ipotesi ordinaria di homologazione fondata sull'art. 109, comma 5, CCII, restando quindi aperta la verifica giudiziale richiesta dall'art. 112, comma 2, CCII.

Sotto tale profilo, il Tribunale ritiene che i presupposti per l'omologazione ricorrano. In primo luogo, dalle relazioni commissariali emerge che il valore di liquidazione è destinato, secondo la prospettazione resa, al soddisfacimento dei crediti secondo il loro rango.

In secondo luogo, il valore eccedente generato dalla continuità viene allocato senza violazione della *r.p.r.*, tenuto conto che, come detto, nella presente proposta non esistono privilegiati che (al netto della dilazione) siano soddisfatti in misura meno che integrale.

In terzo luogo, non risultano attribuzioni eccedenti l'importo dei rispettivi crediti.

In quarto luogo, quanto al requisito dell'approvazione da parte della maggioranza delle classi, l'esito delle votazioni evidenzia che la proposta è stata approvata da tutte le classi votanti ad eccezione della sola Classe 8: di esse, molte includono soggetti titolari di crediti assistiti da cause legittime di prelazione (pagate integralmente, ma con dilazione).

Il dato numerico complessivo, infine, esprime comunque una adesione particolarmente ampia del ceto creditorio alla proposta concordataria, con approvazione della quasi totalità delle classi chiamate al voto e con voti favorevoli per € 14.914.956 a fronte di crediti ammessi al voto per € 16.617.874.

Non vi è luogo a pronunciarsi sulla convenienza, in difetto di opposizione dei creditori, che, anzi, hanno plebiscitariamente approvato il concordato, con ciò evidentemente recependo le (condivisibili) considerazioni della società e del Commissario in relazione al calcolo del (minore) valore di liquidazione nell'ambito dello scenario ipotetico della liquidazione giudiziale.

Dispositivo.



Alla luce di tutto quanto esposto, può dunque omologarsi il concordato, come al dispositivo.

Si applicano d'ora in poi, per quanto di ragione, le disposizioni di cui alla sezione VI del capo III del titolo IV del CCII.

La procedura viene dichiarata chiusa *ex art.* 113.

Le misure protettive sono ampiamente scadute per decorso dell'art. 8; opera in ogni caso *pro futuro* l'art. 117. Il Commissario è investito dei poteri di cui agli artt. 118-120.

Tutto ciò premesso,

PQM

Visto l'art. 48 CCII;

omologa il concordato preventivo di **VMECH s.r.l.**, con sede legale a Vignola (MO), via Trinità n. 1, C.F., P.I. e n. iscrizione al Registro Imprese 03821950361, n. REA MO-420618, capitale sociale € 3.120.000,00 i.v., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, Ing. Alessandro Verri (C.F. VRRLSN72C15I462H);

conferma il dott. Carlo Bianconi quale Giudice delegato alla procedura;

conferma il dott. Riccardo Corradini, ODCEC Modena, quale Commissario giudiziale;

demanda al Commissario i compiti di cui agli artt. 118-120 CCII disponendo che ad ogni rapporto riepilogativo venga riproposta (anche in allegato) la descrizione dei tratti salienti della proposta e del piano;

dispone che la debitrice: i) proceda sotto la vigilanza del Commissario a dare esecuzione al piano; ii) informi il predetto e, suo tramite, il GD dell'andamento della esecuzione dello stesso e della proposta; iii) provveda a dare esecuzione ai pagamenti dei creditori concorsuali previa redazione di progetti di ripartizione da comunicare al Commissario e, in difetto di rilievi, ai creditori; iv) provveda a documentare al Commissario i pagamenti; v) riferisca al Commissario ogni aspetto di rilievo ed ogni circostanza sopravvenuta a fini di giustizia;

dichiara chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione:

- al C. G.
- a parte ricorrente

e per gli adempimenti di cui all'art. 48, comma 5, CCII.

Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio del 17.6.2026

Il Giudice estensore

Dott. Carlo Bianconi

Il Presidente

Dott.ssa Ester Russo

